



COMUNE DI VILLA LAGARINA

Provincia di Trento

**Verbale di deliberazione N. 32 del 29-06-2021
del CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza di prima convocazione – seduta pubblica.

OGGETTO: Trasformazione dell’”Azienda per il turismo Rovereto e Vallagarina” in “APT Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo s. cons. a.r.l.” in attuazione della L.P. 12 agosto 2020 n. 8. Adesione alla neo costituenda società e approvazione dello schema dello Statuto, degli elementi essenziali dell’atto costitutivo e degli indirizzi al Sindaco..

L’anno **Duemilaventuno** addi **Ventinove** del mese di **Giugno** alle ore **18**: viste le linee guida di cui al decreto sindacale n. 7554 di data 9 novembre 2020, sono collegati con la sala consiglio comunale in modalità streaming il Sindaco e i consiglieri (art. 73, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid –19 – c.d. decreto cura Italia), con l’intervento dei Signori:

Componente	P.	A.G.	A.I.	Componente	P.	A.G.	A.I.
GIORDANI JULKA	X			LAFFI LUCA	X		
MANICA MARTA	X			BORTOLOTTI WALTER	X		
PEDERZINI MATTEO	X			PARISI DAVIDE	X		
GRANDI ANTONIO	X			BALDO ROSANNA	X		
TEZZELE GIORGIO	X			BROSEGHINI PAOLO	X		
CALLIARI LANDIVAR GABRIELLA	X			ZANDONAI ENRICA	X		
CONT JACOPO	X			MANICA GABRIELE	X		
FUMANELLI MARCO	X			ZANDONAI GIULIANO PAOLO		X	
BATTISTI ITALO	X						

Assiste il Segretario Comunale sig.ra SANTUARI RAFFAELLA

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.ra

BALDO ROSANNA

Nella sua qualità di Presidente del Consiglio, assistito dagli scrutatori previamente nominati, sig.ri Parisi Davide e Battisti Italo, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 32 DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Trasformazione dell’”Azienda per il turismo Rovereto e Vallagarina” in “APT Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo s. cons. a.r.l.” in attuazione della L.P. 12 agosto 2020 n. 8. Adesione alla neo costituenda società e approvazione dello schema dello Statuto, degli elementi essenziali dell’atto costitutivo e degli indirizzi al Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 18 di data 15 marzo 2004 con la quale il Comune di Villa Lagarina ha stabilito di aderire, in qualità di socio fondatore, alla costituenda associazione senza scopo di lucro denominata “Azienda per il Turismo Rovereto e Vallagarina”, in attuazione della riforma per la promozione turistica del Trentino (L.P. 8/2002 e ss.mm.) partecipando all’associazione stessa con Euro 10.000,00;

Dato atto che che l’APT Rovereto e Vallagarina è stata costituita il 30 marzo 2004 in forma di associazione con atto a rogito notaio dott. Santo Bonfiglio (rep. 21031 raccolta n. 428 D) con finalità di promozione turistica dell’ambito territoriale dei Comuni di Rovereto, Ala, Avio, Besenello, Brentonico, Calliano, Isra, Mori, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Ronzo Chienis, Terragnolo, Trambileno, Vallarsa, Villa Lagarina, Volano, in conformità all’art. 9 della l.p. 8/2002, per la realizzazione delle seguenti attività:

- servizi di informazione ed assistenza turistica;
- iniziative di marketing turistico;
- iniziative di valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e storico del proprio ambito di riferimento;
- intermediazione e prenotazione di servizi e pacchetti turistici dell’ambito di riferimento o allo stesso connessi.

Dato atto che l’APT Rovereto e Vallagarina è un’Associazione, istituita ai sensi del Capo II, articoli 14 e seguenti del Codice Civile, senza determinazione di durata, apartitica, senza scopo di lucro e persegue la finalità di promozione turistica dell’ambito territoriale dei Comuni di Rovereto, Ala, Avio, Besenello, Brentonico, Calliano, Isra, Mori, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Ronzo Chienis, Terragnolo, Trambileno, Vallarsa, Villa Lagarina, Volano con lo scopo di conseguire le finalità di cui sopra, opera, tra l’altro, per la realizzazione delle seguenti attività:

1. servizi di informazione ed assistenza turistica;
2. iniziative di marketing turistico;
3. iniziative di valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e storico del proprio ambito di riferimento;
4. intermediazione e prenotazione di servizi e pacchetti turistici dell’ambito di riferimento o allo stesso connessi.

Dato atto che al 31 dicembre 2020 gli associati di APT Rovereto e Vallagarina sono i seguenti:

- Comune di Ala
- Comune di Avio
- Comune di Brentonico
- Comune di Besenello

- Comune di Calliano
- Comune di Isera
- Comune di Mori
- Comune di Nogaredo
- Comune di Nomi
- Comune di Pomarolo
- Comune di Ronzo-Chienis
- Comune di Rovereto
- Comune di Terragnolo
- Comune di Trambileno
- Comune di Vallarsa
- Comune di Villa Lagarina
- Comune di Volano
- ASAT - Associazione Albergatori Provincia di Trento
- CONFESERCENTI - Confesercenti del Trentino
- ASSOCIAZIONI ARTIGIANI - Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Prov.di Trento
- Confcommercio Imprese per l'Italia Trentino
- UNAT - Unione Albergatori del Trentino
- Consorzio Rovereto in Centro
- Strada del Vino e dei Sapori
- Museo Storico Italiano della Guerra
- Fondazione Opera Campana
- Comunità della Vallagarina
- Federazione Trentina Consorzi Pro Loco (socio decaduto il 23/02/2021) .

Rilevato che il fondo comune dell'attuale Associazione è pari a euro 213.000,00 con le seguenti quote:

N.	SOCIO	QUOTA IN EURO
2	Comune di Avio	10.000,00
3	Comune di Brentonico	10.000,00
4	Comune di Besenello	10.000,00
5	Comune di Calliano	10.000,00
6	Comune di Isera	10.000,00

7	Comune di Mori	10.000,00
8	Comune di Nogaredo	10.000,00
9	Comune di Nomi	10.000,00
10	Comune di Pomarolo	10.000,00
11	Comune di Ronzo-Chienis	10.000,00
12	Comune di Rovereto	10.000,00
13	Comune di Terragnolo	10.000,00
14	Comune di Trambileno	10.000,00
15	Comune di Vallarsa	10.000,00
16	Comune di Villa Lagarina	10.000,00
17	Comune di Volano	10.000,00
18	ASAT - Associazione Albergatori Provincia di Trento	5.000,00
19	CONFESERCENTI - Confesercenti del Trentino	5.000,00
20	ASSOCIAZIONI ARTIGIANI - Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Prov.di Trento	5.000,00
21	Confcommercio Imprese per l'Italia Trentino	5.000,00
22	UNAT - Unione Albergatori del Trentino	5.000,00
23	Consorzio Rovereto in Centro	2.000,00
24	Strada del Vino e dei Sapori	2.000,00
25	Museo Storico Italiano della Guerra	2.000,00
26	Fondazione Opera Campana	2.000,00
27	Comunità della Vallagarina	10.000,00
	TOTALE	213.000,00

Richiamata la comunicazione pervenuta al protocollo comunale il 13.05.2021, con la quale l’Assemblea dei Soci di APT Rovereto e Vallagarina è stata convocata per il giorno 13 luglio 2021 per discutere e deliberare, tra gli altri, i seguenti punti all’ordine del giorno:

Parte Straordinaria:

1. *Proposta di trasformazione della attuale Azienda per il Turismo Rovereto e Vallagarina in Società consortile a responsabilità limitata con verbalizzazione del Notaio dott. Orazio Marco Poma, conseguenti approvazione statuto e nomina degli organi sociali e delega al presidente di apportare a quanto deliberato tutte le eventuali modifiche non sostanziali necessarie per l’iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese e negli altri registri competenti ed a porre in essere tutte le conseguenti e connesse formalità;*
2. *Deliberare connesse e conseguenti.*

Richiamato la l.p. 8/2020 di data 12 agosto 2020 , pubblicata sul B.U.R. n. 33, straordinario n. 1, avente per oggetto: “*Disciplina della promozione territoriale e del marketing turistico in Trentino, e modificazioni della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, relative ai contratti pubblici*”, in particolare:

Art. 1

Finalità e contenuti della legge

1. *Questa legge sostiene, attraverso la promozione territoriale, i valori, le competenze, le tradizioni e le culture del Trentino in maniera sinergica e integrata in tutti i settori e riconosce il ruolo fondamentale del turismo come risorsa per lo sviluppo integrato, sostenibile ed equilibrato del territorio e della filiera produttiva locale nonché la centralità del turista, in tutte le fasi del ciclo della vacanza.*

Omissis.

Art. 7

Attività delle APT

1. *Le attività finalizzate al presidio della qualità dell’ospitalità e dell’esperienza del turista e alla sua fidelizzazione sono realizzate, nel rispettivo ambito territoriale, dalle APT che tengono conto delle peculiarità e delle vocazioni di tutti i territori dell’ambito.*
2. *Ai fini del comma 1 le APT realizzano le seguenti attività d’interesse generale, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato:*
 - a) *attività primarie:*
 1. istituire e svolgere servizi di informazione, di assistenza e accoglienza turistica, nonché porre in essere le attività per la fruizione dei prodotti turistici, nell’ottica della costruzione dell’esperienza turistica;
 2. *organizzare e promuovere manifestazioni ed eventi nonché coordinare e promuovere quelli realizzati da altri soggetti nell’ambito territoriale;*
 3. *attuare, in ambito locale, i progetti di livello provinciale e gli strumenti di sistema nonché i prodotti sviluppati dalle agenzie territoriali d’area;*
 4. *sviluppare i prodotti turistici di interesse del relativo ambito;*
 5. *valorizzare l’utilizzo delle produzioni locali e le esperienze locali;*
 6. *promuovere i valori del Trentino, con riferimento a quanto previsto dall’articolo 3;*
 7. *affiancare e sostenere gli operatori turistici dell’ambito con riferimento ai seguenti temi:*
 - 7.1) *coinvolgimento per la definizione e costruzione del prodotto turistico;*
 - 7.2) *definizione di proposte tematiche e stagionali;*
 - 7.3) *utilizzo delle piattaforme digitali di sistema;*
 - 7.4) *coerenza tra il posizionamento della struttura e quello della località;*

8. partecipare ai progetti di sviluppo di prodotto turistico attraverso la nomina del proprio rappresentante presso le agenzie territoriali d'area;
 9. sviluppare sinergie con i comuni e con le istituzioni presenti nell'ambito per quanto concerne gli interventi correlati e necessari alla valorizzazione turistica del territorio;
- b) altre attività:
1. realizzare attività di marketing del proprio ambito con riferimento ai mercati di prossimità o prevalenti;
 2. promuovere i marchi delle località;
 3. concorrere alla valorizzazione e promozione del patrimonio paesaggistico, artistico, storico e ambientale, anche con riguardo alle iniziative relative all'economia circolare, coerentemente con le finalità della promozione territoriale;
 4. promuovere e gestire impianti, servizi e infrastrutture a carattere locale e non di rilevanza economica e di prevalente interesse turistico o sportivo;
 5. sostenere iniziative per favorire attività a basso impatto ambientale;
 6. promuovere lo svolgimento di servizi di mobilità di utilità collettiva, integrativi dell'offerta turistica, che assicurino migliori condizioni di fruizione del territorio.
3. Le attività individuate dal comma 2 possono svolgersi anche al di fuori dell'ambito territoriale di riferimento, con il coordinamento o il coinvolgimento delle altre APT e dei soggetti che svolgono attività di promozione turistica operanti nei territori adiacenti all'ambito e confinanti con il Trentino, al fine di garantirne un'efficace realizzazione.
4. Le attività diverse da quelle previste dal comma 2 svolte dalle APT non possono essere oggetto del finanziamento provinciale ai sensi dell'articolo 16".

Art. 12 COINVOLGIMENTO DELLE APT

1. La Giunta provinciale finanzia in ciascun ambito territoriale una APT avente i seguenti requisiti strutturali e organizzativi:
 - a) possesso della personalità giuridica e forma giuridica societaria; presenza nell'organo amministrativo del soggetto di una rappresentanza delle associazioni di categoria della ricettività turistica;
 - b) rappresentanza maggioritaria qualificata, nella misura di almeno due terzi, delle categorie economiche legate direttamente ai prodotti turistici nell'organo amministrativo del soggetto; le modalità di individuazione dei rappresentanti sono stabilite con proprio atto organizzativo;
 - c) possesso di una struttura organizzativa che garantisca un'adeguata esecuzione delle decisioni dell'organo amministrativo e l'individuazione della figura di direzione apicale mediante procedura selettiva; non s'intende necessaria la procedura selettiva nel caso di rinnovo della figura apicale;
 - d) svolgimento nell'ultimo triennio dell'attività di marketing turistico;
 - e) dimostrazione di avere un bilancio superiore a cinque milioni di euro come somma dei risultati degli ultimi tre esercizi finanziari; con deliberazione sono stabilite le modalità di calcolo e le eccezioni che possono prevedere uno scostamento massimo del 5 per cento;
 - f) tenuta e adozione di una contabilità separata per le attività previste dall'articolo 7; approvazione di un codice etico;
 - g) adesione aperta a tutti i soggetti che esercitano un'attività stabile nell'ambito territoriale in uno dei settori connessi alla promozione territoriale e del marketing turistico;

h) adesione aperta ai comuni e alle comunità collocati nell'ambito territoriale; in ogni caso l'APT non può essere presieduta da un sindaco o da un presidente di comunità”;

Vista la relazione del Segretario comunale di data 16 giugno 2021, che viene allegata alla presente deliberazione sotto la lettera alfabetica A) a cui si fa integrale rinvio;

Visto lo schema di Statuto composto da 31 articoli, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione quale parte integrante della presente deliberazione sotto la lettera alfabetica B);

Preso atto della “*Relazione giurata di stima dei valori degli elementi dell’attivo e del passivo di APT Rovereto e Vallagarina redatta ai sensi dell’art 2465 del codice civile*”, dal Dottore Commercialista – Revisore Contabile, dott. Alessandro Battocchi che determina il valore del Patrimonio Netto, non inferiore a Euro 230.000,00, conservata agli atti;

Considerata la normativa vigente, si forniscono i seguenti indirizzi vincolanti le decisioni del rappresentante del Comune di Villa Lagarina, in seno all’Assemblea di APT:

- di stabilire che il compenso dei membri degli organi sociali non superi comunque le somme fissate dalla legge provinciale per le proprie partecipate, e sempre nel rispetto della normativa nazionale;
- di incentivare, prima o successivamente alla trasformazione, e attraverso meccanismi statutari predisposti, l’ingresso di nuovi soci privati nella compagnie sociale, che portino la partecipazione pubblica al di sotto del cinquanta per cento del capitale sociale, in linea con gli indirizzi espressi dalla Provincia in materia di nuove APT;
- di stabilire che in ogni fase di vita della nuova società i soci pubblici possano operare un rigoroso controllo sulla gestione sociale, sull’uso delle risorse pubbliche e sul perseguitamento delle finalità statutarie e di legge che presiedono all’attività della nuova APT;
- di stipulare apposito patto parasociale per regolamentare le modalità e l’entità di eventuali contributi consortili, nel rispetto della disciplina degli apporti di denari pubblico in società partecipata, nonché per regolamentare la presentazione di liste di candidati proposti dai soci pubblici e da nominare quali amministratori di minoranza all’interno dei futuri consigli di amministrazione in modo che la proposta delle candidature sia coordinata e regolamentata tra i soci pubblici di APT;
- proporre, quale principio guida dell’operato dell’organo gestorio, la tutela e la valorizzazione delle iniziative nei territori di tutti gli enti pubblici soci, in aderenza alle finalità perseguitate dalla società e nel rispetto delle previsioni della legge provinciale n. 8/2020.

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del revisore del conto dott. Pasquali Davide in data 16 giugno 2021 prot. n. L957/5580 di data 17 giugno 2021, posto che l’articolo 239 (Funzioni dell’organo di revisione) del Dlgs 267/2000 – Testo unico degli enti locali -al comma 1, lett b) punto3) prevede che il revisore è tenuto ad esprimere parere sulle modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni.

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario comunale di favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Ragioneria con osservazioni e indicazioni, resi ai sensi dell’art. 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, che vengono allegati alla presente deliberazione sotto la lettera C);

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183, comma 4 della L.R. 3 maggio 2018 n 2 al fine di consentire la convocazione dell’assemblea di APT fissata per i primi giorni di luglio 2021.

Visti gli artt. 2498, 2499, 2500, 2500 bis – ter – quiques – sexies – octies e novies, 2615 ter c.c..

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.i..

Viste le ll.pp. 27/2010 e 1/2005.

Vista la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli Enti locali al D. Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”.

Visto lo Statuto comunale.

Visto il vigente regolamento di contabilità.

Con due separate votazioni (una con riguardo all’immediata eseguibilità che hanno dato il seguente risultato: con voti favorevoli unanimi su n. 16 consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese sulla piattaforma LifeSize, accertate dal Presidente del Consiglio con l’ausilio degli scrutatori e del Segretario comunale;

D E L I B E R A

1. Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la trasformazione da “APT Rovereto e Vallagarina” Associazione in “APT Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Società Consortile a Responsabilità Limitata” in sigla “APT Rovereto e Vallagarina s.cons. a.r.l.”;
2. Di approvare lo schema di Statuto della costituenda “APT Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo s.cons. a.r.l.” nel testo composto da 31 articoli e allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, autorizzando il rappresentante del Comune ad approvare modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie per una migliore redazione del testo statutario;
3. Di fissare i seguenti indirizzi vincolanti le decisioni del rappresentante del Comune di Villa Lagarina, in seno all’assemblea di APT e precisamente:
 - di stabilire che il compenso dei membri degli organi sociali non superi comunque le somme fissate dalla legge provinciale per le proprie partecipate, e sempre nel rispetto della normativa nazionale;
 - di incentivare, prima o successivamente alla trasformazione, e attraverso meccanismi statutari predisposti, l’ingresso di nuovi soci privati nella compagine sociale, che portino la partecipazione pubblica al di sotto del cinquanta per cento del capitale sociale, in linea con gli indirizzi espressi dalla Provincia in materia di nuove APT;
 - di stabilire che in ogni fase di vita della nuova società i soci pubblici possano operare un rigoroso controllo sulla gestione sociale, sull’uso delle risorse pubbliche e sul perseguitamento delle finalità statutarie e di legge che presiedono all’attività della nuova APT;
 - di stipulare apposito patto parasociale per regolamentare le modalità e l’entità di eventuali contributi consortili, nel rispetto della disciplina degli apporti di denari pubblico in società partecipata, nonché per regolamentare la presentazione di liste di candidati proposti dai soci pubblici e da nominare quali amministratori di minoranza all’interno dei futuri consigli di amministrazione in modo che la proposta delle candidature sia coordinata e regolamentata tra i soci pubblici di APT;
 - proporre, quale principio guida dell’operato dell’organo gestorio, la tutela e la valorizzazione delle iniziative nei territori di tutti gli enti pubblici soci, in aderenza alle finalità perseguitate dalla società e nel rispetto delle previsioni della legge provinciale n. 8/2020;
4. Di demandare a questo Organo consigliare l’approvazione degli schemi di patti parasociali o altri atti negoziali analoghi che definiscono le modalità di riparto dei trasferimenti in conto esercizio dei soci, le finalità, la loro capacità di garantire costanti flussi di cassa della società, le modalità di impiego del patrimonio di APT costituito dai fondi pubblici nonché il sistema dei controlli della partecipata ai sensi del combinato disposto dell’articolo 147 quater del D.Lgs. n.267/2000 e dell’articolo 189 del Codice degli Enti Locali;

5. Di autorizzare il Sindaco pro tempore del Comune di Villa Lagarina o suo delegato ad esercitare i poteri di nomina dei Rappresentanti della società in occasione della seduta di APT fissata per i primi giorni di luglio , fatto salvo quanto stabilito della lett. f) del punto 1. del dispositivo che precede;
6. Di dare atto che la quota di partecipazione al capitale della neo costituenda società partecipata ammonta ad euro 2.000,00 e risulta già conferita al patrimonio dell'Associazione, giusta Relazione giurata di stima dei valori degli elementi dell'attivo e del passivo di APT Rovereto e Vallagarina redatta ai sensi dell'art 2465 del codice civile, redatta dal Dottore Commercialista – Revisore Contabile, dott. Alessandro Battocchi;
7. Di incaricare il Segretario comunale a procedere all'inoltro del presente atto deliberativo alla Corte dei Conti Sezione di Controllo di Trento e all'Autorità garante della concorrenza di Roma ai sensi dell'art. 5, comma 3 del D. Lgs. 175/2016 e sul sito istituzionale comunale ai sensi dell'art. 7 comma 4 del medesimo D. Lgs. 175/2016;
8. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 per le motivazioni indicate in premessa;
9. Di evidenziare che ai sensi dell'art. 4 della l.p. 23/1992, avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2; alternativamente:
 - b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;da parte di chi abbia un interesse concreto e attuale.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
- BALDO ROSANNA -

IL SEGRETARIO COMUNALE
- SANTUARI RAFFAELLA -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente Verbale è pubblicato all'Albo Comunale di Villa Lagarina dal giorno 02-07-2021 al 12-07-2021 per 10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
- SANTUARI RAFFAELLA -

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 02-07-2021

VISTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
- SANTUARI RAFFAELLA -

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Deliberazione dichiarata immediatamente esecutiva, ex dell'art. 183, comma 4, della L.R. n. 2 di data 3 maggio 2018 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige".

lì 29-06-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
- SANTUARI RAFFAELLA -



**AVV. ORAZIO MARCO POMA
NOTAIO**

PARERE PRO VERITATE

Trasformazione di Azienda Per il Turismo Rovereto e Vallagarina in società di capitali

1. Il quesito.

L'A.P.T. (Azienda Per il Turismo) Rovereto e Vallagarina, costituita in data 3 marzo 2004 in forma di associazione giuridica riconosciuta, i cui soci sono diversi Comuni e varie associazioni di categoria, avente ad oggetto la promozione turistica del territorio, intende trasformarsi in società di capitali.

L'associazione ha percepito finanziamenti dalla Provincia Autonoma di Trento in forza della legge Provinciale 11 giugno 2002, n. 8, nonché contributi dei soci. Detti contributi e finanziamenti, secondo gli amministratori, sono stati e vengono percepiti (i) dai soci ai sensi del vigente statuto (e non, quindi, a titolo di liberalità o, comunque, a titolo di contributi ulteriori rispetto a quelli configurabili come effettuati a norma di statuto), e (ii) da terzi in ragione del tipo di attività svolta dall'A.P.T. (e non, quindi, in ragione della forma giuridica associativa).

Si chiede se sia ricevibile la trasformazione dell'A.P.T. Rovereto e Vallagarina in società di capitali e, in caso di risposta affermativa, se sia necessario che la società di approdo abbia una forma giuridica particolare.

2. I limiti normativi alla trasformazione.

Nel sistema sono rinvenibili due limiti oggettivi alla trasformazione in oggetto:

- art. 2500-octies c.c.: "la trasformazione di associazioni in società di capitali ... non è comunque ammessa per le associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico";
- art. 223 octies, disp. att. c.c.: "La trasformazione prevista dall'articolo 2500-octies del codice civile è consentita alle associazioni e fondazioni costituite prima del 1° gennaio 2004 soltanto quando non comporta distrazione, dalle originarie finalità, di fondi o valori creati con contributi di terzi o in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione. Nell'ipotesi di fondi creati in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione, la trasformazione è consentita nel caso in cui siano previamente versate le relative imposte".



AVV. ORAZIO MARCO POMA NOTAIO

In letteratura si ritiene che tali norme rispondano alla *ratio* di tutela dell'affidamento dei terzi, enti pubblici o soggetti privati, circa la destinazione delle risorse offerte ai fini ideali per le quali sono state richieste o comunque prestate.

Poichè l'A.P.T. di Rovereto è stata costituita in data 3 marzo 2004 la norma che viene in gioco è l'art. 2500-octies c.c. In questo caso la trasformazione, ai sensi della suddetta norma, sarebbe preclusa per il solo fatto di aver ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico (ancorché, poi, questi non sussistano più)¹.

3. Le interpretazioni della dottrina.

E' opinione consolidata in dottrina che con l'espressione "ogni liberalità e oblazione del pubblico" il Legislatore abbia voluto fare riferimento ad ogni prestazione patrimoniale effettuata da soggetti privati a favore dell'associazione, ivi compresa la percezione di liberalità da parte dei membri dell'associazione².

Nonostante la lettera della legge sia particolarmente ampia, una parte della dottrina ha correttamente enucleato un'area di inapplicabilità della norma, laddove la trasformazione non comporti distrazione dalle originarie finalità dei fondi e valori predetti, nonostante il tenore letterale dell'art. 2500-octies, comma 3°, c.c.³. E ciò è quanto avviene, ad esempio, nell'ipotesi di trasformazione di associazioni sportive dilettantistiche in società (di capitali) sportive dilettantistiche, laddove permane l'assoluta assenza di ogni scopo di lucro⁴; ma che dovrebbe parimenti valere anche per le trasformazioni di associazioni che abbiano come esito lo schema della società capitalistica che rispetti il requisito dell'assenza dello scopo lucrativo ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b), del D.lgs. 24 marzo 2005, n. 155 (disciplina dell'impresa sociale)⁵.

¹ Trib. Verona, 29 novembre 2006, in Giur. Merito, 2007, 10, 2636: "La condizione di beneficiaria di contributi pubblici impediscono ai sensi dell'art. 2500-octies c.c. che un'associazione possa legittimamente trasformarsi in società di capitali".

² Franch, *sub art. 2500-octies*, in Marchetti-Bianchi-Ghezzi-Notari, *Commentario alla riforma delle società. Trasformazione - fusione - scissione*, Milano, 2006, 338, 341; Tradii, *Trasformazione eterogenea in cui intervengono enti non profit: trasformazione da associazione in società di capitali e viceversa*, AA.VV. *La nuova disciplina delle associazioni e delle fondazioni*, Padova, 2007; Fusaro, *Trasformazioni eterogenee, fusioni eterogenee ed altre interferenze della riforma del diritto societario sul "terzo settore"*, in *Contr. e impresa*, 2004, 298

³ Zoppini-Tassinari, *Trasformazione di associazioni sportive in società. Parere pro veritate*, in CNN Notizie del 4 maggio 2006.

⁴ Zoppini-Tassinari, *Trasformazione di associazioni sportive in società. Parere pro veritate, cit.*, che la ammettono, nonostante il tenore letterale dell'art. 2500-octies, comma 3°, c.c., anche per le associazioni costituite dopo il 1° gennaio 2004.

⁵ Quesito CNN n. 132/2020/I di data 3 agosto 2020.



AVV. ORAZIO MARCO POMA NOTAIO

Più problematico è capire se sia ammissibile la trasformazione di un'associazione che abbia come esito lo schema della società capitalistica che persegua lo scopo di lucro (ad es: S.R.L.). In questo caso la distrazione dalle originarie finalità dei fondi e valori predetti sembra, infatti, in *re ipsa*.

A tal riguardo può, comunque, essere messa in rilievo l'osservazione della dottrina sopra citata, secondo la quale il fatto di aver ricevuto "contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni", non costituirebbe un limite destinato ad operare qualora la trasformazione coinvolga enti destinatari dei medesimi contributi pubblici, poiché in tali casi essi sono attribuiti "indipendentemente dalla forma giuridica adottata e dalla causa, ma in ragione della specifica attività svolta che si intende, in quanto tale, incentivare"⁶.

Se, dunque, - come è stato fatto da parte autorevole della dottrina⁷ - si ritiene di riprendere e valorizzare l'affermazione sopra citata, e si ritiene di non dover tener conto del contesto nel quale essa è stata espressa (si aveva riferimento alla disciplina delle associazioni e delle società sportive, entrambe caratterizzate dall'assenza dello scopo di lucro) e si ritiene, nella prospettiva dei divieti previsti dalle citate norme codistiche e di attuazione, che il mutamento dello scopo non svolga alcun ruolo, allora la trasformazione, nonostante il passaggio da una causa "altruistica" (come quella delle associazioni) ad una "lucrativa" (come quella delle società) potrebbe avere luogo.

Rimane, peraltro, da sviluppare il tema delle "liberalità e oblazioni del pubblico" tra le quali, come si è detto, la dottrina annovera anche quelle effettuate dai soci.

La dottrina che si è occupata del problema, facendo leva sull'ampiezza del dato letterale, ritiene che anche la percezione di liberalità da parte dei membri dell'organizzazione costituisca causa di esclusione della trasformazione⁸.

Si è precisato, tuttavia, che è necessario distinguere l'ipotesi delle liberalità dell'associato a favore dell'associazione (che risulterebbe ostaiva alla trasformazione) da quella (non ostaiva) in cui le prestazioni patrimoniali dello stesso siano effettuate "a titolo di contributo secondo le modalità e i termini fissati dallo statuto indipendentemente dal loro carattere periodico o saltuario" (poichè in caso contrario si arriverebbe alla inaccettabile conseguenza di escludere la trasformazione di tutte le associazioni dotate di un fondo patrimoniale

⁶ ZOPPINI - TASSINARI, *Sulla trasformazione eterogenea delle associazioni sportive*, in *Contratto e impresa*, 2006, 914)

⁷ Quesito CNN n. 771-2013/I di data 8 ottobre 2013; MALTONI, *La trasformazione delle associazioni*, in MALTONI - TASSINARI, *La trasformazione delle società*, Milano, 2011, 400; Bevilacqua-Cristofori, *La trasformazione*, Milano, 2015, 190.

⁸ Vedi la dottrina sopra citata alla nota 2.



AVV. ORAZIO MARCO POMA NOTAIO

costituito mediante i contributi degli associati)⁹.

4. Conclusioni sull'ammissibilità della trasformazione.

In conclusione, pur trattandosi di fattispecie controversa, la trasformazione dell'A.P.T. Rovereto e Vallagarina in società di capitali, pare essere ammissibile se (per come dovrebbe essere dichiarato dagli amministratori in sede di trasformazione):

- i contributi ricevuti da terzi siano stati attribuiti non in ragione della forma giuridica e della causa associativa dell'A.P.T., ma in ragione della specifica attività (promozione turistica) da essa svolta;
- i contributi ricevuti dagli associati siano stati effettuati quali prestazioni patrimoniali effettuate "a titolo di contributo secondo le modalità e i termini fissati dallo statuto indipendentemente dal loro carattere periodico o saltuario", risultando ostative alla trasformazione solo i contributi ricevuti dall'associazione a titolo di liberalità o comunque a titolo di elargizioni ulteriori rispetto a quelle configurabili come contributi degli associati effettuati a norma di statuto.

5. La forma dell'ente risultante dalla trasformazione.

Ove si aderisca alla soluzione esposta per ultima e, quindi, si ritenga ammissibile la trasformazione, l'individuazione della forma dell'ente di approdo dipenderà, poi, da una valutazione delle parti, che dovrà presumibilmente tener conto degli interessi dalle stesse in concreto perseguito.

In prima istanza, potrebbe prospettarsi la possibilità di una trasformazione in società a responsabilità limitata che assuma la veste di "impresa sociale"¹⁰. Ove, infatti, si aderisca

⁹ Così FRANCH, sub art. 2500-octies, *cit.*, 341; R. Guglielmo, *La trasformazione eterogenea da associazione a società di capitali*, in *Le operazioni societarie straordinarie: questioni di interesse notarile e soluzioni applicative*, Quaderni della Fondazione Italiana del Notariato, 2007, p. 224, Studio CNN 32-2010/I, *La trasformazione degli enti no profit*, in CNN Notizie del 15 aprile 2010.

¹⁰ A tal riguardo, deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 1, comma 1, d. lgs. 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106), "possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che, in conformità alle disposizioni del presente decreto, esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività". Quello dell'impresa sociale configura, quindi, non già uno *status* soggettivo di un particolare tipo giuridico, bensì una qualifica normativa che tutti i tipi di enti giuridici, inclusi quelli societari, possono acquisire se presentano i requisiti essenziali contemplati nel decreto agli articoli da 2 a 13.



AVV. ORAZIO MARCO POMA NOTAIO

alla più rigida delle interpretazioni in precedenza prospettate in merito all’ambito del divieto di trasformazione delle associazioni e si ritenga che, nella prospettiva del divieto previsto dall’ art. 2500-octies c.c., un ruolo lo svolga anche il mutamento dello scopo, occorrerebbe valutare se la trasformazione in società che possieda la qualifica di impresa sociale possa essere maggiormente argomentabile in ragione della ridotta lucratività dell’impresa sociale.

Le imprese sociali risultano, infatti caratterizzate da una “riduzione”¹¹ dello scopo di lucro, dal perseguitamento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché dallo

¹¹ In particolare, quanto alla riduzione dello scopo di lucro, tanto l’art. 8 CTS, quanto l’art. 3 d.lgs. 112/2017 vietano la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati. A seguito delle novità introdotte dal d. lgs. 3 luglio 2017, n. 112 rispetto al d.lgs. 24 marzo 2005, n. 155 (disciplina previgente dell’impresa sociale) sono state, tuttavia, previste, per le imprese sociali, alcune eccezioni al divieto di distribuzione di utili. Innanzitutto, è ammesso, nelle imprese sociali costituite in forma di società, il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato secondo gli indici ISTAT. Altra novità, rispetto al d.lgs. 155/2006, è costituita dalla possibilità, prevista dal comma 3 dell’art. 3 del d.lgs. 112/2017, di destinare una parte degli utili, comunque inferiore al 50%, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti: a) ad aumento gratuito del capitale, purché quello esistente sia stato sottoscritto e versato (in tale senso sembrerebbe doversi leggere il riferimento al “capitale sociale sottoscritto e versato dai soci”), oppure alla distribuzione – anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o emissione di strumenti finanziari – di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; nonché b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell’impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale. In particolare, come si legge nella Relazione illustrativa, “quest’ultima previsione serve a rafforzare le connessioni tra le varie tipologie organizzative (o “famiglie”) del Terzo settore, rendendo l’impresa sociale un possibile strumento finanziario di crescita e di sviluppo a supporto di enti del Terzo settore a carattere non imprenditoriale”. Se, tuttavia, scopo del divieto di trasformazione delle associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici è quello di “evitare che contributi devoluti all’ente per fini altruistici siano distolti e indirizzati al perseguitamento di finalità egoistiche per finanziare un’attività d’impresa, sia violando la buona fede degli obblatori sia generando una distorsione sul piano della concorrenza (SARALE, *sub art. 2500-octies*, in Cottino-Bonfante-Cagnasso-Montalenti, *Il nuovo diritto societario. Commentario*, ***, Bologna, 2004, 2295), “detta esigenza pare difficilmente ravvisabile in caso di trasformazione in società in possesso dei requisiti di impresa sociale in quanto, ancorché le imprese sociali siano oggi caratterizzate da una lucratività seppur ridotta, anche rispetto alle imprese sociali esiste una disciplina che, sebbene parzialmente diversa da quella degli enti del Terzo settore, risulta comunque volta a garantire la conservazione dell’assenza di scopo di lucro e dei vincoli di destinazione del patrimonio, prevedendo forme di controllo e obblighi di devoluzione in caso di operazioni che potrebbero implicare la distrazione di elementi patrimoniali dal perseguitamento delle finalità di utilità sociale” (così Quesito CNN n. 132/2020/I di data 3 agosto 2020).



AVV. ORAZIO MARCO POMA NOTAIO

svolgimento di attività di interesse generale, e sono altresì soggette al Codice del Terzo settore (artt. 4, comma 1, CTS e 1, comma 5, d.lgs. 112/2017).

Se si sceglie di tenere in considerazione questa soluzione, ci si deve confrontare con la L.P. 8/2020 che all'art. 12 prevede i requisiti strutturali e organizzativi che dovranno avere le A.P.T. per poter accedere ai finanziamenti provinciali e all'art. 7 declina le attività che potranno essere svolte dalle stesse.

Ebbene, tra i requisiti previsti dall'art. 12 spicca il "possesso della personalità giuridica e forma giuridica societaria". In tal senso la forma della "S.R.L. impresa sociale" proposta sarebbe sicuramente compatibile con quanto previsto da detta norma.

Relativamente all'esercizio in via stabile e principale di una o più attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'art. 2 d.lgs. 112/2017 considera di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività d'impresa aventi ad oggetto, tra l'altro, l'organizzazione e la gestione di "attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso" (così la lett. k) del comma 1).

Le attività previste dall'art. 7, della L.P. 8/2020, tuttavia, non paiono coincidere pienamente con le attività d'impresa di interesse generale che devono essere svolte in via stabile e principale dall'"impresa sociale" e che sono elencate dall'art. 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112.

Se si decide, quindi, di voler dare all'A.P.T. la veste di "S.R.L. impresa sociale" sarà quindi necessario che la società valuti con attenzione se lo svolgimento in via principale dell'attività stabile principale prevista dall'art. 2 del d.lgs. 112/2017 (presumibilmente la lettera k), per la quale i relativi ricavi devono risultare superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale (art. 2, comma 3), sia compatibile con le esigenze di finanziamento della società e lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 7 della l.p. 8/2020.

Qualora si scegliesse di optare, invece, per una trasformazione che abbia come punto di approdo una S.R.L. ordinaria, pienamente caratterizzata dallo scopo di lucro, valgono le considerazioni ed i limiti svolti sopra nei paragrafi 2, 3 e 4.

Orazio Marco Poma




COMUNE DI VILLA LAGARINA (Trento)

**Parere del Revisore dei Conti relativo alla Delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto:
“Trasformazione dell’”Azienda per il turismo Rovereto e Vallagarina” in “APT Rovereto,
Vallagarina e Monte Baldo s. cons. a.r.l.” in attuazione della L. P. 12 agosto 2020 n. 8. - Adesione
alla neo costituenda società e approvazione dello schema dello Statuto, degli elementi essenziali
dell’atto costitutivo e degli indirizzi al Sindaco.”**

Il sottoscritto Davide Pasquali Revisore dei Conti del Comune di Villa Lagarina (TN) nominato con delibera consiliare n. 36 del 28/11/2019;

PREMESSO

- che è stata trasmessa al revisore da parte del Servizio di Segreteria e Finanziario, a fini di acquisire il parere ai sensi dell'art. 239 TUEL e il cui contenuto si intende qui integralmente recepito, la bozza di delibera consiliare relativa alla trasformazione dell’”Azienda per il turismo Rovereto e Vallagarina” in “APT Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo s. cons. a.r.l.” in attuazione della L. P. 12 agosto 2020 n. 8. - Adesione alla neo costituenda società e approvazione dello schema dello Statuto, degli elementi essenziali dell’atto costitutivo e degli indirizzi al Sindaco.”

- Che l’Azienda per il turismo Rovereto e Vallagarina è stata costituita il 30 marzo 2004, con atto a rogito notaio Dott. Santo Bonfiglio (rep. 21031 raccolta n. 428 D), in forma di associazione istituita ai sensi del Capo II articoli 14 e seguenti del Codice Civile, senza determinazione di durata, apartitica, senza scopo di lucro, con finalità di promozione turistica dell’ambito territoriale dei Comuni di Rovereto, Ala, Avio, Besenello, Brentonico, Calliano, Isara, Mori, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Ronzo Chienis, Terragnolo, Trambileno, Vallarsa, Villa Lagarina, Volano, in conformità all’art. 9 della L.P. n. 8/2002, per la realizzazione delle seguenti attività:

- servizi di informazione ed assistenza turistica;
- iniziative di marketing turistico;
- iniziative di valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e storico del proprio ambito di riferimento;
- intermediazione e prenotazione di servizi e pacchetti turistici dell’ambito di riferimento o allo stesso connessi;

- che l’ente ha aderito, in qualità di socio fondatore, all’associazione senza scopo di lucro denominata “Azienda per il Turismo Rovereto e Vallagarina”, in attuazione della riforma per la promozione turistica del Trentino (L.P. 8/2002 e ss.mm.) partecipando all’associazione stessa con Euro 10.000,00;

- che il 13 agosto 2020, la Provincia Autonoma di Trento ha pubblicato sul B.U.R. n. 33, straord. n. 1 la L.P. n. 8/2020 del 12 agosto 2020 (Disciplina della promozione territoriale e del marketing turistico in Trentino e modificazioni della Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, relative ai contratti pubblici), la quale, all’interno dell’articolo 12 (Coinvolgimento delle APT), stabilisce che la Giunta Provinciale



finanzia in ciascun ambito territoriale, una APT avente come requisito strutturale e organizzativo, il possesso della personalità giuridica e la forma giuridica societaria.

VISTI

- l'art. 24, comma 1 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali) ai sensi del quale: “*La Provincia e gli enti locali possono costituire e partecipare a società, anche indirettamente, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5, comma 3, e 7, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e dal presente articolo*”;
- gli articoli 3, 4, 5 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);
- l'articolo 7, comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) ai sensi del quale: “*L'atto deliberativo contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata*”;
- la L.P. 12 agosto 2020, n. 8, (Disciplina della promozione territoriale e del marketing turistico in Trentino e modificazioni della Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, relative ai contratti pubblici) e in particolare, quanto disciplinato dagli artt. 1 (Finalità e contenuti della legge), 7 (Attività delle APT), 12 (Coinvolgimento delle APT);
- la bozza di delibera consiliare relativa, alla Trasformazione dell’”Azienda per il turismo Rovereto e Vallagarina” in “APT Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo s. cons. a.r.l.” in attuazione della L. P. 12 agosto 2020 n. 8. - Adesione alla neo costituenda società e approvazione dello schema dello Statuto, degli elementi essenziali dell’atto costitutivo e degli indirizzi al Sindaco” e i relativi allegati;
- la perizia giurata di stima del patrimonio della associazione riconosciuta “Azienda per il Turismo Rovereto e Vallagarina” alla data del 31/12/2020, redatta in data 22/04/2021 ai sensi dell’art. 2465 del codice civile e ai fini e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 2500-octies del codice civile, dal Dott. Battocchi Alessandro Commercialista e Revisore Legale dei Conti, la quale determina il valore del Patrimonio Netto dell’associazione, non inferiore ad euro 230.000,00;
- la bozza dello Statuto di “APT Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo s. cons. a.r.l.” composto complessivamente da 31 articoli, ed in particolare quando disciplinato agli artt. 4 (Scopo), 5 (Oggetto), 6 (Requisiti dei Soci), 8 (Obblighi e diritti dei Soci - Versamenti e finanziamenti) e ai Titoli V (Assemblea dei Soci) e VI (Consiglio di Amministrazione);
- il parere pro veritate espresso dell'avv. Notaio Orazio Poma, in riferimento all'ammissibilità della trasformazione eterogenea dell'associazione riconosciuta APT (Azienda per il Turismo) in società di capitali, in riferimento all'applicazione dei limiti oggettivi ex art. 2500-octies del codice civile e art. 223 octies disposizioni attuative del codice civile;



CONSIDERATO

- che la forma giuridica da dare al nuovo soggetto, quale società consortile a responsabilità limitata, risulta funzionale al riassetto dell’Azienda per il turismo Rovereto e Vallagarina, nell’ambito dell’organizzazione del turismo come prevista dalla L.P. 8/2020 ed in linea con la scelta già operata da altre Aziende per il turismo presenti sul territorio provinciale;
- che l’ente intende confermare l’adesione ad APT seppur nella nuova veste societaria, al fine di mantenere e ottimizzare le attività di interesse generale di promozione turistica che lo stesso non può erogare direttamente, in quanto demandate dalla normativa provinciale ad organismi strumentali dei Comuni.
- che l’intenzione del Consiglio Comunale è quella di fornire i seguenti indirizzi vincolanti, alle decisioni del rappresentante del Comune il quale parteciperà all’Assemblea straordinaria dell’Azienda per il turismo:
 - di stabilire che il compenso dei membri degli organi sociali non superi comunque le somme fissate dalla legge provinciale per le proprie partecipate, e sempre nel rispetto della normativa nazionale;
 - di incentivare, prima o successivamente alla trasformazione, e attraverso meccanismi statutari predisposti, l’ingresso di nuovi soci privati nella compagnie sociale, che portino la partecipazione pubblica al di sotto del cinquanta per cento del capitale sociale, in linea con gli indirizzi espressi dalla Provincia in materia di nuove APT;
 - di stabilire che in ogni fase di vita della nuova società i soci pubblici possano operare un rigoroso controllo sulla gestione sociale, sull’uso delle risorse pubbliche e sul perseguitamento delle finalità statutarie e di legge che presiedono all’attività della nuova APT;
 - di stipulare apposito patto parasociale per regolamentare le modalità e l’entità di eventuali contributi consortili, nel rispetto della disciplina degli apporti di denaro pubblico in società partecipata, nonché per regolamentare la presentazione di liste di candidati proposti dai soci pubblici e da nominare quali amministratori di minoranza all’interno dei futuri consigli di amministrazione in modo che la proposta delle candidature sia coordinata e regolamentata tra i soci pubblici di APT;
 - di proporre, quale principio guida dell’operato dell’organo gestorio, la tutela e la valorizzazione delle iniziative nei territori di tutti gli enti pubblici soci, in aderenza alle finalità perseguitate dalla società e nel rispetto delle previsioni della L.P. n. 8/2020;
- che dai suddetti indirizzi non derivano oneri gravanti sul bilancio dell’ente;
- che la forma giuridica di società consortile a responsabilità limitata, è sostenibile finanziariamente nel senso che non genera costi addizionali, quantomeno con riguardo alle quote di adesione e di promozione turistica del territorio, demandando in ogni caso a successivi patti parasociali le modalità di riparto dei contributi in conto esercizio;



- che la quota di partecipazione dell'ente al capitale della neo costituenda società partecipata ammonta ad Euro 2.000,00 e risulta già conferita al patrimonio dell'Associazione, giusta Relazione giurata di stima dei valori degli elementi dell'attivo e del passivo di APT Rovereto e Vallagarina redatta ai sensi dell'art 2465 del codice civile;

- Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile (con osservazioni), resi ai sensi dell'art. 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 espressi dal Segretario comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Il Revisore dei conti:

in relazione a quanto visionato, descritto ed esposto nel presente parere, esprime ai sensi dell'art. 239 del TUEL, parere favorevole, in relazione alla Delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Trasformazione dell’Azienda per il turismo Rovereto e Vallagarina” in “APT Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo s. cons. a.r.l.” in attuazione della L. P. 12 agosto 2020 n. 8. - Adesione alla neo costituenda società e approvazione dello schema dello Statuto, degli elementi essenziali dell'atto costitutivo e degli indirizzi al Sindaco.”

Rovereto, 16/06/2021

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Davide Pasquali

PERIZIA GIURATA DI STIMA DEL PATRIMONIO

DELLA ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA




**AZIENDA PER IL TURISMO
ROVERETO E VALLAGARINA**

Corso Rosmini, 21
38068 – Rovereto (TN)
Codice Fiscale e Partita Iva **01875250225**

alla data del 31 dicembre 2020

ai sensi dell'art. 2465 del Codice Civile





SOMMARIO

1.	Premessa	3
2.	Svolgimento dell'incarico.....	3
3.	La società da valutare.....	5
3.1.	Cenni storici.....	5
3.2.	L'attività svolta	5
3.3.	La struttura giuridica e organizzazione attuale.....	6
4.	Finalità della valutazione	7
5.	Il criterio di valutazione adottato	8
5.1.	Metodi di valutazione	8
5.2.	La scelta del metodo di valutazione.....	10
6.	La valutazione del patrimonio di APT Rovereto Vallagarina	11
6.1.	Attivo	11
6.2.	Passivo	16
6.3.	Riepilogo attivo e passivo e valutazione del patrimonio.....	17





1. Premessa

Il sottoscritto dott. Alessandro Battocchi, nato a Rovereto (TN) il 16 novembre 1985 e residente in Rovereto (TN), via Donizetti n. 32, C.F. BTLSN85S16H612T, Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, iscritto al n. 693/A dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trento e Rovereto ed al n. 172696 del Registro dei Revisori Legali dei Conti, con Studio in Rovereto (TN), Corso Bettini n. 56;

PREMESSO

di aver ricevuto l'incarico di procedere alla valutazione peritale, con riferimento alla data del 31 dicembre 2020, dell'intero patrimonio della associazione riconosciuta Azienda per il Turismo Rovereto e Vallagarina (da ora più semplicemente APT Rovereto Vallagarina), ai fini e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 2500-*octies*,

DICHIARA

di essere dotato di adeguata e comprovata professionalità al fine di redigere la presente “perizia” alla data del 31 dicembre 2020.

Predetto incarico si assume ai fini e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 2465, del Codice Civile il quale stabilisce che:

“Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. La relazione, che deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo, deve essere allegata all'atto costitutivo”.

2. Svolgimento dell'incarico

Per l'effettuazione dell'analisi, sono stati utilizzati i seguenti documenti acquisiti presso la sede amministrativa della associazione:






1. visura camerale;
2. Atto Costitutivo e Statuto;
3. bilancio al 31/12/2020 approvato dal Consiglio Direttivo del 01/04/2021;
4. ultimi tre bilanci completi (compresi di relazione del revisore);
5. lista soci aggiornata;
6. libro cespiti;
7. elenco dettagliato debiti verso fornitori e crediti verso clienti, con relative anzianità degli stessi alla data del 31/12/2020;
8. contratti di locazione e comodato;
9. ultima dichiarazione dei redditi presentata;
10. bilancio preventivo 2021;
11. dettaglio rimanenze al 31/12/2020;
12. estratti conto bancari al 31/12/2020;
13. qualsiasi altro atto/contratto da ritenersi rilevante ai fini della stima.

Le operazioni peritali si sono sviluppate con contatti quotidiani con il management societario che ha fornito il necessario supporto. La documentazione richiesta è stata acquisita per mezzo di frequenti scambi informativi. Ulteriore documentazione è stata direttamente acquisita dallo scrivente presso altri Enti ed Uffici all'uopo interpellati.

L'associazione, alla data di redazione della presente perizia, non è titolare di contratti di leasing e non è proprietaria di immobili.

La regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione è oggetto dell'incarico di revisione legale affidata al Dr. Corrado Ravagni con il quale, nel corso della redazione della presente stima, si sono intrattenuti dei colloqui. I controlli posti in essere dal revisore incaricato prevedono le procedure di verifica come definite dai correnti principi di revisione.

Pertanto, sulla base di tali considerazioni, lo scrivente perito ritiene che l'insieme delle procedure amministrative e contabili in essere, oggi come alla data di riferimento della presente perizia, garantiscano un livello di attendibilità adeguato dei dati contabili utilizzati nel processo valutativo.





3. La società da valutare

3.1. Cenni storici



L'Azienda autonoma di turismo di Rovereto subentrò nelle funzioni alla cessata Pro Loco nel 1938. Il territorio di competenza comprendeva il Comune di Rovereto e le sue immediate vicinanze. L'ente cessò di esistere nel 1989, per dare modo all'Azienda per la promozione turistica di Rovereto di succedergli nelle competenze, ai sensi della L.P. 4 agosto 1986, n. 21. Come alla Pro Loco, all'Azienda di soggiorno e turismo di Rovereto spettava il compito di migliorare, abbellire e valorizzare la zona di competenza, valorizzandone le potenzialità turistiche. La competenza territoriale si estendeva inizialmente al Comune di Rovereto, escluse le frazioni di Lizzana, Marco e Noriglio. Nel 1989, a seguito della riforma introdotta dalla L.P. 4 agosto 1986, n. 21, le successe l'Azienda per la promozione turistica di Rovereto, il cui ambito di assegnazione abbracciava l'intera Vallagarina, tanto da coincidere, al giorno d'oggi, con il territorio su cui opera la Comunità di Valle.

Nel 2005, venne costituita l'attuale Azienda per il Turismo Rovereto e Vallagarina, costituita in forma di associazione, cui aderiscono, quali Soci, i 17 Comuni della Vallagarina, la Comunità di Valle, le Associazioni di categoria (UCTS, ASAT, Confesercenti, Associazione Artigiani), i consorzi Rovereto InCentro, la Strada del Vino del Trentino, il Museo Storico Italiano della Guerra e la Fondazione Campana dei Caduti.

L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue la finalità di promozione turistica nell'ambito territoriale dei Comuni di Rovereto, Ala, Avio, Besenello, Brentonico, Calliano, Isera, Mori, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Ronzo Chienis, Terragnolo, Trambileno, Vallarsa, Villa Lagarina, Volano.

3.2. L'attività svolta

APT Rovereto Vallagarina è una azienda per il turismo riconosciuta dalla normativa provinciale e si occupa della promozione dell'immagine e dell'economia turistica all'interno del proprio ambito territoriale.





Nel perseguitamento della promozione turistica del proprio ambito territoriale, APT Rovereto Vallagarina opera per la realizzazione delle seguenti attività:

1. servizi di informazione ed assistenza turistica;
2. iniziative di marketing turistico;
3. iniziative di valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e storico del proprio ambito di riferimento;
4. intermediazione e prenotazione di servizi e pacchetti turistici dell'ambito di riferimento e allo stesso connessi.

3.3. La struttura giuridica e organizzazione attuale

APT Rovereto Vallagarina è dal punto di vista giuridico una associazione riconosciuta iscritta al numero 215 del Registro Provinciale delle Persone Giuridiche Private tenuto dalla Provincia Autonoma di Trento.

I soci alla data di redazione della presente perizia sono i seguenti:

1. Comune di Ala;
2. Comune di Avio;
3. Comune di Besenello;
4. Comune di Brentonico;
5. Comune di Calliano;
6. Comune di Isara;
7. Comune di Mori;
8. Comune di Nogaredo;
9. Comune di Nomi;
10. Comune di Pomarolo;
11. Comune di Ronzo Chienis;
12. Comune di Rovereto;
13. Comune di Terragnolo;
14. Comune di Trambileno;
15. Comune di Vallarsa;
16. Comune di Villa Lagarina;
17. Comune di Volano;
18. Comunità della Vallagarina;
19. Associazione Albergatori della Provincia di Trento;





20. Associazione Artigiani e Piccole Imprese Provincia di Trento;
21. Confesercenti del Trentino;
22. Unione Commercio, Turismo Attività di Servizio Provincia di Trento;
23. Unione Albergatori del Trentino;
24. Strada del Vino e dei Sapori;
25. Fondazione Opera Campana;
26. Museo Storico Italiano della Guerra;
27. Consorzio Rovereto in Centro.

Gli organi sociali attualmente in carica sono i seguenti.

Consiglio direttivo

Nome	Carica
Giulio Prosser	Presidente
Claudio Soini	Vice Presidente
Ivano Dossi	Consigliere
Alex Franchini	Consigliere
Alberto Girardelli	Consigliere
Gianpiero Lui	Consigliere
Mauro Nardelli	Consigliere
Paolo Preschern	Consigliere
Marcello Vianini	Consigliere


Organi di controllo

Nome	Carica
Corrado Ravagni	Revisore
Michele Pizzini	Organismo di Vigilanza

Direzione

Nome	Carica
Silvia Passerini	Direttrice

4. Finalità della valutazione





La presente relazione di stima da predisporre ai sensi dell'articolo 2465 del Codice Civile ha come finalità quella di attestare che il valore attribuibile al patrimonio della associazione APT Rovereto Vallagarina, sia almeno pari a quello attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sopraprezzo della APT Rovereto Vallagarina Società Consortile a Responsabilità Limitata.

L'operazione di trasformazione si rende necessaria in seguito all'approvazione della Legge Provinciale 12 agosto 2020 n. 8, la quale è intervenuta per disciplinare la promozione territoriale e il marketing turistico in Trentino, e all'art. 12 comma 1 lett. a, ha previsto che le APT, per poter ricevere i finanziamenti provinciali, devono essere in possesso di una forma giuridica societaria.

5. Il criterio di valutazione adottato

5.1. Metodi di valutazione



La valutazione di un'azienda è un problema assai complesso la cui soluzione implica l'analisi di una serie di variabili sulle quali gravano generalmente ampie aree d'incertezza.

Il concetto di azienda è disciplinato dall'articolo 2555 c.c. il quale prevede che "l'azienda è il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa" laddove, per impresa, si intende "l'esercizio professionale di una attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi" ex articolo 2082 C.C.

L'oggetto della valutazione, quindi, è un complesso economico operante, ossia una coordinazione produttiva caratterizzata da:

- una certa struttura patrimoniale, formata da un insieme coordinato di beni che rappresenta lo "strumento" mediante il quale si attua l'attività di impresa;
- una serie di fattori e condizioni, tendenzialmente positivi, esogeni ed endogeni, che – associandosi più o meno efficacemente con la struttura di cui sopra – influenzano la capacità dell'azienda di produrre in modo economico.

Tale "complesso economico" denominato "capitale economico" è espressione, secondo la dottrina più consolidata, di una valutazione "generale, razionale, dimostrabile e, possibilmente, obiettiva e stabile" e precisamente:

- generale, perché prescinde dagli effetti contingenti di domanda ed offerte e dalla





forza contrattuale delle parti;

- razionale, in quanto il metodo deve tendere ad identificare uno schema logico;
- dimostrabile, perché i dati ivi contenuti devono essere obiettivi;
- stabile, perché deve rifuggire da fatti e grandezze che possano influenzare il risultato.

Nella stima del capitale economico tali criteri devono essere tenuti presenti indipendentemente dal metodo di valutazione adottato.

La dottrina ha elaborato diversi metodi di valutazione del capitale economico; qui di seguito si procede alla descrizione di quelli più utilizzati dalla prassi: metodo patrimoniale, reddituale e misto.

Tali Principi – gli unici pubblicati in Italia su cui è stato realizzato da parte delle categorie professionali il maggior consenso possibile – indicano le linee di condotta che meglio corrispondono, in generale, alle conoscenze più avanzate in materia di metodo ed alla prassi professionale più evoluta.

La disamina metodologica ha preso in considerazione i seguenti metodi valutativi:

- **Metodo patrimoniale** che esprime il valore dell'azienda in funzione del patrimonio di cui la stessa dispone. Il capitale netto contabile viene rettificato adeguando le parti del patrimonio ai valori correnti di mercato.

In particolare:

- le attività al prezzo corrente di ricostruzione o di sostituzione;
- le passività sulla base del presunto valore di estinzione.

Il metodo patrimoniale si distingue in patrimoniale semplice e patrimoniale complesso:

- **metodo patrimoniale puro o semplice** che prende in considerazione tra gli elementi attivi solo i beni materiali, oltre ai crediti e alla liquidità.
- **metodo patrimoniale complesso** che, utilizzando procedimenti appropriati, prende in considerazione anche gli elementi immateriali.
- **Metodo reddituale:** il valore dell'azienda dipende dalla sua capacità di produrre reddito, pertanto l'azienda vale se produce reddito.
- **Metodo misto** con stima autonoma dell'avviamento: nasce dall'integrazione del metodo patrimoniale e di quello reddituale considerando che il reddito medio prospettico comprende una quota di avviamento.
- **Metodo finanziario:** il valore dell'azienda si determina in base alla sua capacità di generare flussi di cassa attualizzati ad un tasso appropriato.



- 
- **Metodo dei multipli di mercato:** la valutazione è fondata sui moltiplicatori, ossia sul rapporto tra la capitalizzazione di Borsa di analoghe società concorrenti e parametri quali, ad esempio, l'utile netto, l'EBITDA, il fatturato, ecc..
 - **Metodo EVA (Economic Value Added):** determina le performance aziendali e viene applicato per quantificare il valore creato dall'azienda per gli azionisti.

5.2. La scelta del metodo di valutazione

Il sottoscritto perito, per la valutazione del patrimonio aziendale, ha ritenuto opportuno applicare il **metodo patrimoniale complesso**.

La scelta di tale metodo è stata fatta in quanto l'espressione del valore aziendale in funzione del patrimonio:

- limita il grado di incertezza della valutazione;
- è analitica in quanto condotta distintamente per ciascun elemento del patrimonio;
- è a valori correnti in quanto consente di apprezzare l'effettiva consistenza al momento della stima.

Si aggiunge inoltre che la natura associativa di APT presuppone una gestione non finalizzata all'ottenimento di un margine reddituale e quindi la scelta di un metodo di valutazione basato su indici reddituali o su performance aziendali non sarebbe in linea con la natura stessa dell'azienda oggetto di valutazione.

Secondo il metodo patrimoniale il valore dell'azienda viene quantificato partendo dai valori di funzionamento dell'attivo patrimoniale ed apportando le necessarie rettifiche in aumento e/o diminuzione per adeguare le singole componenti ai valori correnti e giungere alla quantificazione del c.d. Patrimonio Netto Rettificato

La formula da applicare in questo caso è la seguente:

$$V = K$$

dove:

V = valore dell'azienda

K = capitale netto rettificato.

Per quanto concerne la valutazione patrimoniale, si parte dal cosiddetto "patrimonio netto contabile" per arrivare al cosiddetto "patrimonio netto rettificato", ossia l'ammontare che esprime l'effettivo valore corrente della sommatoria delle attività aziendali.

In altre parole si procederà a rettificare i valori contabili di quegli elementi patrimoniali relativamente ai quali in sede di valutazione emerge un'apprezzabile differenza rispetto





all'effettivo valore corrente, registrando i riflessi che tali modifiche producono nell'ambito del patrimonio netto.

I criteri adottati dal sottoscritto per la valutazione di ciascuna posta attiva del patrimonio aziendale sono analiticamente indicati nei capitoli seguenti che contengono, appunto, l'applicazione dei predetti criteri e la determinazione dei valori attribuiti.

In definitiva, quindi, la procedura di valutazione verrà elaborata nelle seguenti fasi:

- attribuzione, in via prudenziale, ai beni facenti parte delle attività sociali, del minore tra il valore netto di bilancio ed il valore effettivo di mercato desunto da informazioni acquisite dal perito e da documentazione oggettiva nella disponibilità dello stesso;
- attribuzione ai debiti del loro presunto valore di estinzione;
- determinazione del patrimonio sociale della società senza valutazione autonoma dell'avviamento.

Di seguito vengono presentate le valutazioni degli elementi attivi e passivi che compongono il patrimonio di APT Rovereto Vallagarina.

6. La valutazione del patrimonio di APT Rovereto Vallagarina


6.1. Attivo

In base alle scritture contabili l'attivo della società oggetto di stima risulta così composto.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali, iscritte al netto dei fondi di ammortamento, ammontano a complessivi € 16.510,47 e sono così dettagliate.

DESCRIZIONE	31/12/2020	RETTIFICHE	VAL. DI STIMA
Manutenzioni e riparazioni da amm.re	32.664,30		32.664,30
F.do amm.to manutenzioni e riparaz.	-16.153,83		-16.153,83
Valore netto contabile	16.510,47		16.510,47
Software di sistema e applicativi	3.350,00		3.350,00
F.do amm.to software	-3.350,00		-3.350,00
Valore netto contabile	0,00		0,00
Spese diverse da ammortizzare	1.150,00		1.150,00
F.do amm.to spese diverse	-1.150,00		-1.150,00
Valore netto contabile	0,00		0,00



TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	16.510,47	16.510,47
--	------------------	------------------

Si ritiene che il valore risultante dal bilancio al 31/12/2020 non richieda rettifiche in quanto riporta il valore delle manutenzioni e delle riparazioni effettuate negli ultimi 3 anni e il valore, al netto del fondo ammortamento, risulta coerente. Le restanti voci comprese nelle immobilizzazioni immateriali sono completamente ammortizzate e quindi non necessitano di ulteriori valutazioni.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali, iscritte al netto dei fondi di ammortamento, ammontano a complessivi € 34.892,64 e sono così dettagliate.

DESCRIZIONE	31/12/2020	RETTIFICHE	VAL. DI STIMA
Impianti generici	2.063,52		2.063,52
F.do amm.to impianti generici	-408,43		-408,43
Valore netto contabile	1.655,09		1.655,09
Mobili e arredi	44.798,09		44.798,09
F.do amm.to mobili e arredi	-23.398,14		-23.398,14
Valore netto contabile	21.399,95		21.399,95
Macchine di ufficio elettroniche e varie	29.572,39		29.572,39
F.do amm.to macchine elettroniche	-27.770,37		-27.770,37
Valore netto contabile	1.802,02		1.802,02
Autovetture	10.088,05		10.088,05
F.do amm.to autovetture	-10.088,05		-10.088,05
Valore netto contabile	0,00		0,00
Attrezzatura varia	22.771,39		22.771,39
F.do amm.to attrezzatura varia	-12.735,81		-12.735,81
Valore netto contabile	10.035,58		10.035,58
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	34.892,64		34.892,64

Tutte le voci componenti le immobilizzazioni materiali sono riferite ad acquisti effettuati nel corso degli anni, per materiali necessari ai fini dell'esercizio dell'attività. Non esistono cespiti di particolare anzianità che richiedano una ulteriore svalutazione del valore, in quanto si ritiene che il normale processo di ammortamento in atto rispecchi la reale svalutazione del valore dei beni materiali.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Le immobilizzazioni finanziarie ammontano a complessivi € 300,00 e sono così dettagliate.





DESCRIZIONE	31/12/2020	RETTIFICHE	VAL. DI STIMA
Partecipazioni in altre società	300,00		300,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	300,00		300,00

Si riferiscono alla partecipazione nella Cassa Rurale di Rovereto. Anche per dette poste di bilancio, trattandosi di iscrizioni di valori certi e riferite ad attività esistenti si è ritenuto di mantenere il valore contabile attribuito.

RIMANENZE

Le rimanenze sono iscritte a bilancio per complessivi € 8.292,30 e sono così classificate.

DESCRIZIONE	31/12/2020	RETTIFICHE	VAL. DI STIMA
Merci destinate alla vendita	8.292,30	-1.913,61	6.378,69
TOTALE RIMANENZE	8.292,30	-1.913,61	6.378,69

Sono riferite a merci destinate alla vendita, in particolare si tratta principalmente di pubblicazioni quali libretti pubblicitari, mappe e brochure tenute presso i punti informativi gestiti dall'Azienda.

Il valore iscritto a bilancio al 31/12/2020 tiene già conto di una svalutazione del 35% effettuata dall'Azienda. Ai fini della stima in questione, trattandosi di materiale di scarso valore commerciale, si è ritenuto necessario procedere ad una ulteriore svalutazione del 15% per portare il valore reale di stima ad un valore di mercato congruo, svalutato del 50% rispetto al valore iniziale.

CREDITI VERSO CLIENTI E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

I crediti verso clienti e pubbliche amministrazioni ammontano a € 544.084,32 e risultano così dettagliati.

DESCRIZIONE	31/12/2020	RETTIFICHE	VAL. DI STIMA
Crediti verso clienti	72.028,54		72.028,54
Fatture da emettere	12.503,68		12.503,68
F.do svalutazione crediti	-23.234,39	-3.605,75	-26.840,14
Valore netto contabile	61.297,83		57.692,08
Crediti verso altri enti pubblici	174.600,00		174.600,00
F.do sval. crediti vs altri enti pubb.	-12.000,00		-12.000,00
Valore netto contabile	162.600,00		162.600,00
Crediti verso PAT 2019	112.872,49		112.872,49
F.do sval. crediti vs PAT 2019	0,00		0,00



Valore netto contabile	112.872,49		112.872,49
Crediti verso PAT 2020	349.325,00		349.325,00
F.do promozione futura	-142.011,00		-142.011,00
Valore netto contabile	207.314,00		207.314,00
TOTALE CREDITI VERSO CLIENTI	544.084,32	-3.605,75	540.478,57

La voce dei crediti verso clienti ammonta a 72.028,54 €. Nel bilancio al 31/12/2020 è già istituito un fondo svalutazione crediti pari a 23.234,39 €. Si è proceduto ad una valutazione puntuale, data la consistenza della voce, dei crediti verso clienti e del relativo fondo di svalutazione. In seguito a tale verifica si è ritenuto necessario svalutare un ulteriore importo pari a 3.605,75 € quale differenza tra i crediti ante esercizio 2020 e il fondo già accantonato. Per quanto riguarda invece i crediti verso la PAT e gli altri enti pubblici non si è ritenuto necessario intervenire con ulteriori rettifiche.

In particolare i crediti verso la PAT riferiti al 2019 sono stati riconciliati con la lettera di determinazione del contributo del 05/03/2021.

In merito ai crediti verso la PAT riferiti al 2020 è stato istituito un fondo rischi, iscritto nel passivo dello Stato Patrimoniale, di 142.011,00 €, denominato fondo promozione futura, che tiene già conto della rideterminazione del contributo che verrà effettuata nel corso dell'anno in seguito alla rendicontazione che l'Azienda dovrà presentare alla Provincia. Ai fini della migliore lettura della presente perizia si è deciso di imputare tale fondo direttamente a diminuzione della voce del credito iscritta nell'attivo. Detta variazione crea un disallineamento tra la voce totale dei crediti iscritti nell'attivo del bilancio predisposto dall'Azienda e l'importo indicato dal perito, questa differenza è semplicemente frutto della riclassificazione effettuata dal perito ma non ha tuttavia alcun effetto sull'importo finale di valutazione del patrimonio.

Infine, in merito ai crediti verso gli altri enti pubblici, si ritiene che l'accantonamento effettuato di 12.000,00 € assorba in maniera congrua il rischio di incasso di questa tipologia di crediti, data anche la natura scarsamente rischiosa del soggetto creditore.

CREDITI DIVERSI

I crediti diversi sono iscritti per un importo pari a 11.904,35 €, e risultano così rappresentati.

DESCRIZIONE	31/12/2020	RETTIFICHE	VAL. DI STIMA
Altri crediti	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
Erario c/ritenute su interessi attivi	50,43		50,43
Iva c/erario	4.043,42		4.043,42
Erario c/acconti IRAP	5.133,50		5.133,50



Erario c/conti IRES	677,00	677,00
TOTALE CREDITI DIVERSI	11.904,35	-1.000,00
		10.904,35

Rappresentano principalmente crediti verso l'erario e verso i soci per quote ancora da incassare.

Nella voce degli altri crediti si è ritenuto opportuno effettuare una rettifica di 1.000,00 € in seguito alla verifica della storicità degli stessi.

Per quanto riguarda invece le altre voci ai fini della stima non si ritiene necessario procedere a rettifiche dei valori iscritti in bilancio.

DISPONIBILITA' LIQUIDE

L'ammontare delle disponibilità liquide al 31/12/2020 è dettagliata come di seguito.

DESCRIZIONE	31/12/2020	RETTIFICHE	VAL. DI STIMA
Cassa Rovereto	1.216,89		1.216,89
Cassa Brentonico	2.993,54		2.993,54
Cassa segreteria	11,20		11,20
Cassa Infopoint	79,00		79,00
Cassa Rurale di Rovereto	71.394,09		71.394,09
Cassa Rurale Alto Garda	65.632,74		65.632,74
Cassa Rurale Alta Vallagarina	791,17		791,17
Incassi c/paypal	1.142,99		1.142,99
Carta ricaricabile	688,46		688,46
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	143.950,08		143.950,08

Gli importi iscritti a bilancio sono stati riconciliati con la documentazione messa a disposizione dall'Azienda e non necessitano di rettifiche di valore.

RATEI E RISCONTI ATTIVI

L'ammontare dei ratei e risconti attivi iscritti in bilancio alla data del 31/12/2020 è stato calcolato secondo i corretti principi di competenza.

DESCRIZIONE	31/12/2020	RETTIFICHE	VAL. DI STIMA
Risconti attivi	29.089,70		29.089,70
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	29.089,70		29.089,70

La voce dei risconti attivi è composta principalmente dai costi relativi a un progetto che inizialmente era programmato per l'anno 2020 e che, a causa della pandemia, è stato posticipato alla primavera 2021.





6.2. Passivo

In base alle scritture contabili il passivo della società oggetto di stima risulta così composto.

FONDI

Alla data di riferimento della presente perizia risulta iscritto in bilancio un Fondo Trattamento Fine Rapporto per 62.030,58 € che concilia con la documentazione fornita dal consulente del lavoro.

DESCRIZIONE	31/12/2020	RETTIFICHE	VAL. DI STIMA
Fondo TFR	62.030,58		62.030,58
TOTALE FONDI	62.030,58		62.030,58

DEBITI VERSO FORNITORI

L'importo complessivo per debiti verso fornitori ammonta ad 400.075,30 € che, ad avviso dello scrivente perito, corrisponde al valore di estinzione. L'importo è così dettagliato.

DESCRIZIONE	31/12/2020	RETTIFICHE	VAL. DI STIMA
Fornitori servizi turistici	15.989,10		15.989,10
Fornitori generici	312.477,20		312.477,20
Fatture da ricevere	71.609,00		71.609,00
TOTALE DEBITI VERSO FORNITORI	400.075,30		400.075,30

DEBITI DIVERSI

Gli altri debiti ammontano al 31/12/2020 a complessivi 77.997,83 € e sono così dettagliati.

DESCRIZIONE	31/12/2020	RETTIFICHE	VAL. DI STIMA
Clienti conto caparre	40,00		40,00
Debiti verso dipendenti	16.616,98		16.616,98
Altri debiti verso dipendenti per ratei	24.155,90		24.155,90
Erario c/itenute lavoro dipendente	8.103,17		8.103,17
Debiti v/Inpgi	97,24		97,24
Debiti v/Inps	12.684,25		12.684,25
Debiti v/Laborfonds	3.535,00		3.535,00
Debiti v/Ente bilaterale	59,59		59,59





Debiti v/ IRAP	11.634,00		11.634,00
Debiti v/Fondo EST	72,00		72,00
Debiti v/Conto imposta TFR	-14,08		-14,08
Debiti v/Sindacati	57,36		57,36
Debiti v/fondi direzione	956,42		956,42
TOTALE DEBITI DIVERSI	77.997,83		77.997,83

Il debito per IRAP a saldo si riferisce alla stima delle imposte al 31/12/2020.

RATEI E RISCONTI PASSIVI

L'ammontare dei ratei e risconti passivi iscritti in bilancio alla data del 31/12/2020, è stato calcolato secondo i corretti principi di competenza.

DESCRIZIONE	31/12/2020	RETTIFICHE	VAL. DI STIMA
Ratei passivi	10.516,56		10.516,56
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	10.516,56		10.516,56

6.3. Riepilogo attivo e passivo e valutazione del patrimonio

IL PATRIMONIO NETTO DI STIMA

Stante la descrizione degli elementi dell'attivo e del passivo sopra riportati si riporta di seguito una sintesi per macro categorie con la valorizzazione del valore del patrimonio in seguito alle rettifiche effettuate.

VOCE	31/12/2020	RETTIFICHE	VAL. DI STIMA
ATTIVO			
Immobilizzazioni immateriali	16.510,47	0,00	16.510,47
Immobilizzazioni materiale	34.892,64	0,00	34.892,64
Immobilizzazioni finanziarie	300,00	0,00	300,00
Rimanenze	8.292,30	-1.913,61	6.378,69
Crediti verso clienti e P.A.	544.084,32	-3.605,75	540.478,57
Crediti diversi	11.904,35	-1.000,00	10.904,35
Disponibilità liquide	143.950,08	0,00	143.950,08
Ratei e risconti attivi	29.089,70	0,00	29.089,70
TOTALE ATTIVO	789.023,86	-6.519,36	782.504,50
PASSIVO			
Fondi	62.030,58	0,00	62.030,58
Debiti verso fornitori	400.075,30	0,00	400.075,30
Debiti diversi	77.997,83	0,00	77.997,83





18. 10. 1978
1978
1978

Ratei e risconti passivi	10.516,56	0,00	10.516,56
TOTALE PASSIVO	550.620,27	0,00	550.620,27
PATRIMONIO	238.403,59	-6.519,36	231.884,23



ATTESTAZIONE DEL VALORE DEL PATRIMONIO

Il sottoscritto, a fronte di quanto sopra esposto, dichiara che il valore del patrimonio netto, espresso alla data del 31 dicembre 2020, dell'intera azienda esercitata dalla Azienda per il Turismo Rovereto e Vallagarina ammonta ad un importo arrotondato non inferiore ad € 230.000.- (duecentotrentamila //00), quantificazione desumibile dal valore di stima assegnato alla associazione oggetto di perizia utilizzando il metodo patrimoniale complesso.

Alla luce di quanto sopra esposto il sottoscritto perito

attesta


ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2465 del codice civile, che il valore dei beni e dei crediti conferiti è almeno pari a quello ad essi attribuiti ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, che dovrà essere fissato in una cifra non superiore al netto patrimoniale ut sopra definito e quantificato.

Quanto sopra viene asseverato con giuramento.

Fatto a Rovereto oggi 22 aprile 2021

dr. Alessandro Battocchi







UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROVERETO

R.G. 235/2021

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA

L'anno duemilaventuno il giorno 22 del mese di aprile nella cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace di Rovereto, davanti al sottoscritto Funzionario di Cancelleria, è personalmente comparso il signor Battocchi Alessandro nato a Rovereto (TN) il 16/11/1985 identificato a mezzo di carta di identità nr. CA81267FP rilasciata dal Comune di Rovereto (TN) in data 5/12/2019 con scadenza al 16/11/2030 il quale chiede di asseverare la perizia che precede.

Ammonito ai sensi di legge e deferitogli il giuramento di rito, il predetto Signor Battocchi Alessandro presta giuramento secondo la formula:

“GIURO DI AVER BENE E FEDELMENTE ADEMPIUTO LE FUNZIONI
AFFIDATEMI AL SOLO SCOPO DI FAR CONOSCERE A CHI DI COMPETENZA
L’ESATTA VERITA’.”

Letto, confermato e sottoscritto

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

- Patrizia Senter



IL PERITO

- Battocchi Alessandro -



COMUNE DI VILLA LAGARINA

Provincia di TRENTO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

n° ___ per la seduta del 29/06/2021

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: *Trasformazione dell' "Azienda per il turismo Rovereto e Vallagarina" in "APT Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo s. cons. a.r.l." in attuazione della L.P. 12 agosto 2020 n. 8. Adesione alla neo costituenda società e approvazione dello schema dello Statuto, degli elementi essenziali dell'atto costitutivo e degli indirizzi al Sindaco.*

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria

SI ESPRIME

Visto di PARERE FAVOREVOLE in ordine alla **REGOLARITÀ TECNICA** (ex artt. 185 e 187, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2)

Villa Lagarina, 16/06/2021



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa RAFFAELLA SANTUARI -

Visto il parere in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE** (ex artt. 185 e 187, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2) **POSITIVO CON OSSERVAZIONI E INDICAZIONI**

Il parere di regolarità contabile è inteso a garantire il rispetto del principio di integrità del bilancio, coinvolgendo gli aspetti della congruità della spesa con il bilancio, con i suoi equilibri, nonché della valutazione dell'impatto sui futuri esercizi, anche in ordine alla concretezza delle provviste disponibilità per affrontare le spese. Pertanto, il presente parere è espresso sui riflessi diretti e/o indiretti (delibera n. 51/2013 sez. CdC Marche) che l'adozione del presente provvedimento presenta sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'ente, nonché sui relativi equilibri.

Ai fini dell'espressione del parere, sono state effettuate le seguenti valutazioni, che costituiscono anche le motivazioni dell'esito del parere:

- a) il nuovo statuto di APT s.c.a.r.l., prevede al suo art. 8 che *"Il socio è tenuto a corrispondere - in proporzione alla propria quota di partecipazione al capitale sociale - i contributi in denaro, annualmente determinati dal Consiglio di Amministrazione sulla base di un bilancio preventivo o di una situazione patrimoniale infrannuale preventiva regolarmente approvati dall'assemblea, per la copertura delle sole spese di gestione per la realizzazione delle iniziative necessarie al conseguimento dello scopo sociale fino al limite massimo annuo pari alla quota di capitale sociale sottoscritto."*

I soci enti pubblici sono tenuti a concorrere solo sull'attività ordinaria di cui di cui all'art. 7 comma 2 della L.P. n. 8/2020, per la spesa non finanziata dalla Giunta Provinciale di Trento, e fino al limite annuo massimo pari, per ciascun ente pubblico, all'importo massimo annuale versato da detto ente pubblico nell'ultimo triennio o, per gli enti pubblici soci da meno di tre anni, all'importo massimo annuale pari alla quota di capitale sociale sottoscritto".

L'osservazione in merito a tale articolo, è quella di avere una formulazione ambigua al primo comma, con particolare riferimento alla definizione di "socio". Infatti, se nel secondo comma *"i soci enti pubblici"* sono analiticamente definiti nella loro qualità, nel primo comma così non è: la mera definizione di "socio" parrebbe includere anche il socio pubblico, che secondo tale lettura andrebbe a contribuire con due quote anziché che con la sola quota dovuta dai soci enti pubblici.

Si fornisce pertanto indicazione e direttiva che sia maggiormente definita la questione nello statuto ovvero nei patti parasociali, nel senso che il comma 1 "il socio è tenuto a corrispondere...." vada riferito esclusivamente al socio privato (e non già a quello pubblico), in considerazione del fatto che il socio pubblico risulta già tenuto al versamento di cui al secondo comma. Tanto al fine di definire l'ammontare dei versamenti annuali dovuti dal Comune, con ciò rendendo possibile la programmazione di bilancio e la definizione dei relativi equilibri anche sui futuri esercizi, dando certezza e certezza del mantenimento della contribuzione da parte del Comune nei limiti delle quote annuali sempre conferite.

- b) Si reputa fondamentale una maggiore specificazione dei diversi ruoli del socio pubblico, nella fattispecie ai Comuni, rispetto a quello del socio privato, soprattutto in termini di

contribuzione finanziaria in linea con il differente vantaggio tratto dalla compartecipazione alla società consortile APT.

Più in particolare, anche nell'ottica della trasparenza, della certezza e della contezza in termini contabili, si fornisce indicazione che sia previsto nei patti parasociali, la presentazione di specifica rendicontazione a consuntivo a supporto degli importi richiesti (di cui all'art. 8 Statuto) ai soci pubblici, possibilmente con specifiche analitiche territoriali distinte per Comune.

- c) Trasformazione in s.c.a.r.l.: la società consortile a responsabilità limitata (normate dal Libro V, titolo V del CC), secondo l'art. 2615-ter “*possono assumere come oggetto sociale con gli scopi indicati nell'art. 2602*”, il quale prevede che “*con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese*”, richiamando i successivi artt. 2616 e 2643 cc. E’ stato assodato che, come scritto nell’art. 4 “*Scopo*” del nuovo Statuto della costituenda APT scarl, “*la società... ha scopo consortile non lucrativo*”. Il Comune, prima socio di un’associazione, ora diviene socio di una società consortile (art. 3 del D.Lgs. 175/2016).

In tal senso si richiama l’art. 2615 “*Responsabilità verso i terzi*”, secondo cui al comma 2, secondo periodo, “*in caso di insolvenza nei rapporti tra consorziati, il debito dell’insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote*”.

Si fornisce indicazione che vada specificato nello statuto ovvero nei patti parasociali la differenziazione dei ruoli tra socio pubblico e socio privato, data anche dalla diversità del vantaggio tratto, ma soprattutto va esplicitata la tutela dell’ente pubblico in merito a possibili pregiudizievoli situazioni.

- d) APT s.c.a.r.l. diviene una partecipata del Comune di Villa Lagarina. L’art. 21 del D.Lgs. 175/2016, prevede che “*nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali... presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell’anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione*”.

Tale possibile rischio va contemplato anche stante il mancato scopo di lucro della costituenda scarl, in quanto potrebbe generare squilibri di bilancio sugli esercizi futuri, ovvero dare luogo ad accantonamenti di avанzo che porterebbero a limiti di utilizzo di tale preziosa risorsa, ancorché ripartita su tutti i soci e ripianabile prima intaccando le riserve a patrimonio.

Si fornisce indicazione che vengano presentati dei report infrannuali sull’andamento del budget e del bilancio dell’azienda, oltre a prevedere adeguate percentuali di accantonamento degli utili a riserva patrimoniale. Inoltre in tal senso si chiede che venga specificato nello statuto ovvero nei patti parasociali la differenziazione dei ruoli tra socio pubblico e socio privato, data anche dalla diversità del vantaggio tratto, ma soprattutto va esplicitata la tutela dell’ente pubblico in merito a possibili pregiudizievoli situazioni, prevedendo che anche il socio privato contribuisca al ripiano di eventuali perdite, non lasciando con ciò tale pendenza solo a carico della pubblica amministrazione.

Il presente parere (reso ai sensi degli artt. 49 TUEL e D.L. 174/2012) è espresso dalla sottoscritta, in relazione alle sue competenze.

Villa Lagarina, 16/06/2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Lucia Zencher

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Lucia Zencher". The signature is written over a blue curved line that starts from the right side of the page and curves towards the left, ending near the seal.